



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

Regolamento per l'erogazione di contributi economici finalizzati a prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 6 DEL 7 FEBBRAIO 2019

Sommario

CAPO I – OGGETTO E FINALITÀ	2
Premessa.....	2
Articolo 1 – Ambito di applicazione	2
Articolo 2 – Stato di bisogno: definizione	3
Articolo 3 – Destinatari	3
Articolo 4 – Tipologia degli interventi di natura economica.....	4
Articolo 5 - Finanziamento	4
CAPO II – MODALITÀ DI ACCESSO E PROCEDURE	4
Articolo 6 – Modalità di accesso	4
Articolo 7 – Commissione valutativa contributi	5
Articolo 8 – Procedimento amministrativo.....	5
Articolo 9 – Obbligo dell'utente a fornire tutte le dichiarazioni.....	6
CAPO III – ASSISTENZA ECONOMICA	6
Articolo 10 – Contributo economico ordinario	6
Articolo 11 – Contributo economico straordinario	7
Articolo 12 – Motivi di diniego del contributo economico ordinario e straordinario.....	8
Articolo 13 - Contributo economico a favore di persone anziane, per il pagamento delle rette in strutture residenziali	8
Articolo 14 – Contributo economico a favore di persone disabili, per il pagamento delle rette in strutture residenziali.....	10
Articolo 15 - Assegno di cura finalizzato al pagamento di prestazioni domiciliari erogate da personale regolarmente assunto.....	11

Regolamento per l'erogazione di contributi economici finalizzati a prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

Articolo 16 - Contributo economico a favore di persone disabili per il pagamento delle rette in strutture semi-residenziali socio-assistenziali..... 12

Articolo 17 - Recupero del credito 12

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 13

Articolo 18 – Legislazione in materia 13

Articolo 19 – Disposizioni abrogate 13

Articolo 20 – Disposizioni transitorie 13

Articolo 21 – Entrata in vigore 13

CAPO I OGGETTO E FINALITA'

PREMESSA

Attraverso il presente regolamento si intende disciplinare le aree relative al sostegno economico a favore di persone singole o nuclei familiari in stato di fragilità, dovute sia a condizioni socio-economiche precarie sia a condizioni di non autosufficienza.

Gli interventi saranno volti a garantire un supporto al progetto di vita, finalizzato sia a fronteggiare le esigenze vitali minime sia a garantire maggior benessere alle persone con disabilità, compatibilmente alle disponibilità finanziarie a disposizione dell'amministrazione comunale.

Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica in presenza della richiesta di erogazione di prestazioni sociali agevolate e di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria destinate alle persone singole o ai nuclei familiari in stato di bisogno. In particolare per prestazioni sociali agevolate si intendono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

**Regolamento per l'erogazione di contributi economici finalizzati a
prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate**



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

2. Per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si intendono prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi a favore di tali soggetti:
 - Di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - Di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi residenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio.
 - Atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le prestazioni sociali, ovvero tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Per tali attività si demanda alla Giunta Comunale la definizione di Linee Guida che disciplinino i criteri di accesso e di erogazione.

Articolo 2

STATO DI BISOGNO: DEFINIZIONE

1. Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente Regolamento.
2. Viene definito "stato di bisogno" la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - incapacità totale o parziale di un soggetto solo o i cui familiari non siano in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
 - insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - esistenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che imponga o renda necessari interventi socio – assistenziali sul singolo o sul nucleo familiare;
 - esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione;
 - presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

**Regolamento per l'erogazione di contributi economici finalizzati a
prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate**



Articolo 3 **DESTINATARI**

1. Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento:
 - i cittadini residenti nel Comune di Buccinasco
 - i cittadini di stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Buccinasco;
 - I cittadini diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno ante Legge 132/2018 e residenti nel Comune di Buccinasco, i rifugiati, i titolari di permessi umanitari o di protezione sussidiaria rilasciate ante Legge 132/2018, i titolari di uno dei 5 permessi speciali di cui alla Legge 132/2018.

Articolo 4 **TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA**

1. Gli interventi possono concretizzarsi in :
 - contributo economico straordinario
 - contributo economico ordinario
 - contributi a favore di persone anziane e/o disabili per il pagamento delle rette in strutture residenziali (RSA o RSD)
 - assegni di cura finalizzati al pagamento di prestazioni domiciliari erogate da personale regolarmente assunto
 - contributo economico a favore di persone disabili per il pagamento delle rette in strutture residenziali (SFA, CSE, CDD)

Articolo 5 **FINANZIAMENTO**

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei suoi poteri di programmazione ed indirizzo, determina annualmente, con l'approvazione del Bilancio di Previsione e del DUP, i finanziamenti complessivi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1.



CAPO II **MODALITA' DI ACCESSO E PROCEDURE**

Articolo 6 **MODALITA' DI ACCESSO**

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa, la porta di accesso per l'erogazione di interventi di natura economica, salvo i casi già in carico al Servizio Sociale, è costituita dal segretariato sociale professionale del Comune.
2. Qualora venga valutata l'opportunità della presa in carico, si procederà alla definizione di un progetto sociale che potrà prevedere al suo interno anche l'erogazione di un contributo economico.
3. Pertanto, le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate, per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi;
4. Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi, si procederà d'ufficio ad acquisire una relazione aggiornata, ove ritenuto necessario. Analogamente potrà essere richiesta, d'ufficio, documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente;
5. Sulla base delle informazioni acquisite attraverso la procedura di cui sopra, l'Assistente Sociale formulerà una proposta progettuale motivata e discussa in Commissione Valutativa Contributi di cui all'art. 7;
6. Se la richiesta di contributo viene accettata dalla Commissione Valutativa Contributi, l'assistente sociale di riferimento redigerà la relazione sociale formalizzando la proposta di contributo.

Articolo 7 **COMMISSIONE VALUTATIVA CONTRIBUTI**

7. Le richieste di contributo sono sottoposte al vaglio di una commissione valutativa tecnica interna, denominata "Commissione Valutativa Contributi", costituita dal Responsabile di Settore (o dal Responsabile di Servizio) e dagli Assistenti Sociali.
8. La Commissione può essere convocata d'urgenza dal Responsabile del Settore. Di norma, si riunisce una volta alla settimana.



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

9. Per ogni seduta della Commissione è redatto apposito verbale.
10. Ai fini della valutazione delle domande di contributi economici straordinari e ordinari, di cui agli artt. 10 e 11, e per un'adeguata analisi della situazione dei richiedenti, la Commissione si avvale della griglia di valutazione di cui all'ALLEGATO A.
11. Gli importi massimi erogabili, in caso di contributi economici dall'ALLEGATO B.
12. Ai fini della valutazione delle altre tipologie di contributo previste dal presente regolamento non verrà utilizzata la griglia di valutazione. Si rimanda alle linee guida che saranno definite dalla giunta comunale

Articolo 8

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'esito del procedimento amministrativo sarà comunicato al richiedente entro 30 giorni, che decorrono dalla data di protocollazione della domanda.
2. Qualora si rendessero necessari gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 4 dell'art. 7, i termini saranno sospesi per il periodo di tempo corrispondente.

Articolo 9

OBBLIGO DELL'UTENTE A FORNIRE TUTTE LE DICHIARAZIONI

In via generale è l'utente, diretto interessato (o chi ne cura legalmente la protezione), a dover presentare le proprie istanze all'Amministrazione comunale, corredate da tutte le dichiarazioni e le documentazioni necessarie a consentire lo svolgimento dell'intera istruttoria. In mancanza della succitata documentazione, l'Amministrazione Comunale non può procedere a determinare il proprio intervento (sempre fatti salvi i doveri nei confronti di persone palesemente non in grado di provvedere alla propria tutela e ad approntare i percorsi necessari alla loro protezione).

CAPO III

ASSISTENZA ECONOMICA

Articolo 10

CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

1. Qualora venga rilevata dal Servizio Sociale una problematica temporanea
 - legata a situazioni a forte rischio di marginalità sociale

Regolamento per l'erogazione di contributi economici finalizzati a prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

- provocata da un accertato stato di disagio e/o di isolamento sociale

al fine di scongiurarne la cronicizzazione, può essere concesso un contributo economico ordinario.

2. Con la dizione “contributo economico ordinario” si intende l’erogazione di somme di denaro, di cui all’ALLEGATO B, per un massimo di sei mesi nell’arco temporale di un anno a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di contributo economico.

3. L’erogazione potrà essere interrotta in qualunque momento, nei casi in cui:

- si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate
- i beneficiari del contributo economico non abbiano presentato idonea attestazione dell’impiego delle somme percepite.

4. Nel caso in cui una richiesta di contributo economico fosse diniegata con provvedimento espresso, sarà possibile presentare una nuova domanda trascorsi mesi sei a decorrere dalla data di protocollazione della richiesta, fatta salva la modifica delle condizioni economiche del nucleo.

Articolo 11

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

1. Qualora venga rilevato dal Servizio Sociale un bisogno legato alle situazioni di cui al comma 3, può essere concesso un contributo economico straordinario.

2. Con la dizione “contributo economico straordinario” si intende, quindi, l’erogazione di somme una tantum risolvibile con un unico intervento economico erogabile una volta all’anno dalla data di protocollazione della domanda.

3. Il contributo economico straordinario verrà erogato al verificarsi delle seguenti situazioni:

- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all’interno del nucleo familiare;
- b) cambio alloggio di nuclei familiari, verso nuova soluzione abitativa che comporti spese di locazione sostenibili per il nucleo;
- c) in presenza di figli minori e/o soggetti in condizioni di svantaggio sociale, sostegno al pagamento di debiti significativi relativi all’abitazione principale e alle spese ad esse correlate che possano compromettere la situazione socio-economica del nucleo richiedente;
- d) pagamento di spese funerarie di casi sociali in carico al servizio, per cui non siano presenti obbligati per legge ai sensi dell’art. 433 del Cod. Civ. ovvero, seppur presenti,

**Regolamento per l’erogazione di contributi economici finalizzati a
prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate**



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

non siano attivabili anche dal punto di vista economico (così come risulta da relazione dell'assistente sociale); in tal caso il contributo massimo erogabile per le spese funerarie non potrà superare € 2.500,00;

4. L'ammontare del contributo economico straordinario, non potrà superare l'importo massimo di € 3.000,00, come specificato all'ALLEGATO B.

5. Il contributo economico straordinario può essere concesso per un solo componente del nucleo familiare e non può essere erogato per la medesima causale nel corso dell'anno successivo dalla data di protocollazione della domanda.

Articolo 12

MOTIVI DI DINIEGO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO E STRAORDINARIO

Costituiscono motivi di diniego del contributo economico ordinario e straordinario:

- 1) attestazione ISEE superiore ai 16.000,00 Euro, fatte salve situazioni eccezionali valutate dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- 2) mancato raggiungimento del punteggio minimo di accesso all'erogazione di contributi economici ordinari e/o straordinari di cui all'allegato A;
- 3) aver percepito un contributo economico ordinario, di cui al comma 2 dell'art. 10, per la durata massima di mesi sei e/o per gli importi massimi erogabili di cui all'allegato B
- 4) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese per servizi e/o tributi comunali;
- 5) incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente, come attestato dagli accertamenti effettuati dal Comune;
- 6) mancata presentazione della documentazione che attesti l'effettiva finalità del contributo economico percepito precedentemente;
- 7) mancata adesione al progetto formulato (es. ricerca attiva del lavoro, di una casa, richiesta di invalidità, mancata accettazione dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in assenza di adeguata motivazione, adesione puramente formale al progetto d'aiuto formulato, ecc.);
- 8) essere titolare di un contributo economico ordinario percepito da altri Enti/Organismi pubblici per le medesime finalità di cui all'art. 10 comma 1 (per es. REI, Reddito di cittadinanza ecc.)



Articolo 13

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Il Comune si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone anziane in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita. Il ricorso al collocamento di anziani in strutture residenziali è, pertanto, subordinato alla verifica dell'impossibilità della permanenza al proprio domicilio dei soggetti richiedenti.
2. L'onere del pagamento della retta è a carico, in ordine di priorità:
 - del soggetto ricoverato;
 - dei parenti tenuti per legge al mantenimento, così come disciplinato dall'art. 433 del Codice Civile;
 - del Comune, che interverrà nei limiti delle risorse di bilancio disponibili fatto salvo il diritto di rivalsa dello stesso nei confronti degli obbligati di legge.

Qualora il Comune intervenga economicamente al pagamento, parziale o totale, della retta ricovero, la scelta della struttura residenziale e l'opportunità dell'eventuale inserimento dovrà essere concordata con il Servizio Sociale.

3. Costituiscono condizioni d'accesso rispetto all'intervento di natura economica del Comune ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:
 - a) il richiedente non deve avere una situazione reddituale complessiva sufficiente a coprire il costo dell'intera retta
 - b) il richiedente non deve essere in possesso di una dichiarazione ISEE con parametri superiori a quelli che saranno definiti dalla Giunta Comunale.
 - c) il richiedente non deve essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a euro 5.000;
4. Non potranno inoltre accedere al contributo coloro che risultino, alla data della richiesta, possessori di:
 - a) beni immobiliari diversi dalla casa di abitazione;
 - b) immobile adibito ad abitazione principale del richiedente, sempre che tale bene non sia utilizzato come residenza da persone presenti nella famiglia anagrafica del richiedente al momento del ricovero o da suoi parenti;Situazioni eccezionali verranno valutate dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
5. La richiesta di contributo verrà presentata su apposita domanda e dovrà essere corredata di dichiarazione I.S.E.E. socio sanitario residenziale in corso di validità, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica. Verrà demandata a provvedimenti della Giunta Comunale sia la definizione della soglia isee di accesso alla prestazione sia la definizione della compartecipazione ai costi della prestazione medesima.



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

6. Nelle procedure d'urgenza, in particolare a seguito di dimissione ospedaliera, è possibile provvedere all'integrazione della retta anche in assenza
1. della dichiarazione I.S.E.E. La stessa dovrà comunque essere prodotta entro 2 mesi dalla data del ricovero al fine di rideterminare correttamente la compartecipazione economica dell'assistito.
2. Della incapacità giuridica del soggetto di manifestare validamente la propria volontà. In tal caso gli adempimenti previsti dal presente regolamento saranno demandati all'Amministratore di Sostegno designato.

Nelle procedure d'urgenza, in particolare a seguito di dimissione ospedaliera, è possibile provvedere all'integrazione della retta anche in assenza:

- Della dichiarazione ISEE, la stessa dovrà comunque essere prodotto a entro 2 mesi dalla data del ricovero al fine di rideterminare correttamente l'accesso e la compartecipazione economica dell'assistito;
 - Dell'incapacità giuridica del soggetto di manifestare validamente la propria volontà. In tal caso gli adempimenti previsti dal presente regolamento saranno demandati all'Amministratore di sostegno designando.
7. La concessione dell'intervento comunale ha validità annua. La prosecuzione dell'intervento è subordinata alla verifica delle capacità economiche della persona ricoverata anche in relazione ad eventuali adeguamenti rette delle strutture residenziali

Articolo 14

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE DISABILI, PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Il Comune si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone disabili in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita. Il ricorso al collocamento di disabili in strutture residenziali è, pertanto, subordinato alla verifica dell'impossibilità della permanenza al proprio domicilio dei soggetti richiedenti.
2. L'onere del pagamento della retta è a carico, in ordine di priorità:
del soggetto ricoverato
dei parenti tenuti per legge al mantenimento, così come disciplinato dall'art. 433 del Codice Civile
del Comune, che interverrà nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.

Regolamento per l'erogazione di contributi economici finalizzati a prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

3. Costituiscono condizioni d'accesso rispetto all'intervento di natura economica del Comune ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:
 - a) il richiedente non deve avere una situazione reddituale complessiva sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
 - b) il richiedente non deve essere in possesso di una dichiarazione ISEE con parametri superiori a quelli che saranno definiti dalla Giunta Comunale.
 - c) il richiedente non deve essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a euro 7.500;
 - d) Non potranno inoltre accedere al contributo coloro che risultino, alla data della richiesta, possessori di:
 - a) beni immobiliari diversi dalla casa di abitazione;
 - b) immobile adibito ad abitazione principale del richiedente, sempre che tale bene non sia utilizzato come residenza da persone presenti nella famiglia anagrafica del richiedente al momento del ricovero o da suoi parenti; Situazioni eccezionali verranno valutate dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
4. Qualora il Comune intervenga economicamente al pagamento, parziale o totale, della retta ricovero, la scelta della struttura residenziale e l'opportunità dell'eventuale inserimento dovrà essere concordata con il Servizio Sociale.
5. La richiesta di contributo verrà presentata su apposita domanda e dovrà essere corredata di dichiarazione I.S.E.E. socio sanitario residenziale in corso di validità, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica. Verrà demandata a provvedimenti della Giunta Comunale sia la definizione della soglia isee di accesso alla prestazione sia la definizione della compartecipazione ai costi della prestazione medesima
6. Nelle procedure d'urgenza, in particolare a seguito di dimissione ospedaliera, è possibile provvedere all'integrazione della retta anche in assenza:
 - della dichiarazione I.S.E.E. La stessa dovrà comunque essere prodotta entro 2 mesi dalla data del ricovero al fine di rideterminare correttamente la compartecipazione economica dell'assistito.
 - Della incapacità giuridica del soggetto di manifestare validamente la propria volontà. In tal caso gli adempimenti previsti dal presente regolamento saranno demandati all'Amministratore di Sostegno designato.
7. La concessione dell'intervento comunale ha validità annua. La prosecuzione dell'intervento è subordinata alla verifica delle capacità economiche della persona ricoverata anche in relazione ad eventuali adeguamenti rette delle strutture residenziali

Articolo 15

ASSEGNO DI CURA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI DOMICILIARI PRESTATE DA PERSONALE REGOLARMENTE ASSUNTO.

1. Il Comune si propone di favorire, per quanto possibile, la permanenza dell'anziano e/o del disabile non autosufficiente presso il proprio domicilio attraverso un

**Regolamento per l'erogazione di contributi economici finalizzati a
prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate**



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

- contributo finalizzato al pagamento delle prestazioni domiciliari erogate da personale regolarmente assunto. L'assegno di cura è infatti una prestazione offerta dal Comune agli anziani e ai disabili, residenti nel territorio, che hanno un reddito non sufficiente a garantire in modo autonomo il pagamento dell'assistenza privata necessaria a soddisfare le proprie esigenze quotidiane di cura;
2. Il contributo economico verrà erogato a fronte di un Piano di Assistenza Individuale redatto dall'assistente sociale in collaborazione con eventuali altri servizi specialistici coinvolti e terrà conto delle condizioni socio-sanitarie, dei redditi della persona non autosufficiente e dei suoi obbligati per legge così come disciplinato dall'art. 433 del Codice Civile;
 3. Tale contributo verrà erogato solo per prestazioni domiciliari prestate da personale regolarmente assunto;
 4. La richiesta di contributo verrà presentata su apposita domanda e dovrà essere corredata di dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità e contratto di assunzione del personale;
 5. L'ammontare annuale del contributo economico finalizzato a tali progetti non potrà superare l'importo massimo di Euro 6.000. Verrà demandata invece a provvedimenti della Giunta Comunale sia la definizione della soglie ISEE di accesso alla prestazione sia la definizione della compartecipazione ai costi della prestazione medesima;
 6. Tale contributo non verrà erogato qualora il beneficiario percepisca in maniera continuativa un contributo economico per la medesima finalità.

Articolo 16

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE DISABILI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il Comune di Buccinasco contribuisce al pagamento delle rette di frequenza relative alle strutture diurne socio assistenziali per persone disabili residenti in base alle disponibilità di bilancio.

Qualora il Comune intervenga economicamente al pagamento parziale, la scelta della struttura semi-residenziale e l'opportunità dell'eventuale inserimento dovrà essere concordata con il Servizio Sociale.

La richiesta di contributo verrà presentata su apposita domanda e dovrà essere corredata di dichiarazione I.S.E.E. socio sanitario secondo la normativa vigente, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica e preventivo relativo ai costi di frequenza.

Verrà demandata a provvedimenti della Giunta Comunale sia la definizione della soglia ISEE di accesso alla prestazione sia la definizione della compartecipazione ai costi della prestazione medesima



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

Sarà cura del Servizio Sociale professionale monitorare e aggiornare annualmente tale progetto anche attraverso la definizione del PEI (piano educativo individuale) che viene redatto in collaborazione con la struttura ospitante.

Articolo 17 **RECUPERO DEL CREDITO**

Il soggetto fruitore del contributo, per la parte di propria competenza è debitore nei confronti dell'Ente e risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, in conformità al principio generale di cui all'art. 2740 cc.
Per tutte le obbligazioni in evase, l'ente avrà facoltà di attivarsi, secondo tutte le forme previste dall'ordinamento vigente per il recupero delle somme ad esso spettanti

<h3>CAPO V DISPOSIZIONI FINALI</h3>

Articolo 18 **LEGISLAZIONE IN MATERIA**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Articolo 19 **DISPOSIZIONI ABROGATE**

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti con esso incompatibili.

Articolo 20 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

**Regolamento per l'erogazione di contributi economici finalizzati a
prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate**



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

Articolo 21

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.